

NORME TARIFFARIE

Per le assicurazioni di Responsabilità Civile
Veicoli a motore e Natanti

- Valide dal 01/01/2012 -

Mod. 50662 ed. 01/2012

VEICOLI A
MOTORE

Indice

CAPO I:	NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI	1
	MASSIMALI DI GARANZIA	1
	1) Durata dei contratti	1
	2) Premio:	1
	a) Frazionamento	1
	b) Veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente	2
	3) Esenzione Imposte	2
	4) Rischi di durata inferiore a un anno	2
	5) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi	3
	6) Determinazione del premio - Tariffazione - Dati relativi al veicolo e all'intestatario al P.R.A.	3
	7) Veicoli azionati elettricamente	3
	8) Targhe "PROVA":	4
	a) Autoveicoli in genere	4
	b) Motoveicoli e Ciclomotori	4
	c) Rimorchi in genere - Rischio statico	4
	d) Macchine operatrici	4
	e) Macchine agricole	4
	9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via	4
	10) Veicoli targati C.R.I.	5
	11) Veicoli immatricolati all'estero	5
	12) Veicoli con targa estera	5
	13) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose	5
	14) Proprietario di rimorchio diverso da quello della motrice - Estensione dell'assicurazione al rischio della circolazione	6
	15) Autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo (legge 28 febbraio 1983, n. 53), Storico FMI (legge 1 agosto 2003, n. 214) e del Centro Storico della Direzione generale della M.C.T.C.	6
	16) Guida, da parte di persone designate, di veicoli non identificati	6
	17) Assicurazione di secondo rischio	7
	18) Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola	7
	19) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di tariffa e/o rischi con carattere di particolarità o eccezionalità	7
	20) Rinunce alla rivalsa	7
	21) Rischi derivanti dalla proprietà dei veicoli locati in leasing	8

CAPO II:	NORME RELATIVE AI SETTORI I E II	9
22)	Definizioni	9
23)	Fidelizzazione	9
24)	Maggiorazione del premio per l'età e il sesso dell'intestatario al P.R.A.	9
25)	Maggiorazione del premio per intestatario al P.R.A. - società	9
26)	Locazione di autovetture senza conducente	9
27)	Autovetture con traino - rischio della circolazione	9
28)	Rimorchi di autovetture - Rischio statico	10
29)	Autovetture aziendali adibite a uso proprio date in uso a dipendenti o collaboratori	10
30)	Scuolabus - Miniscuolabus	10
31)	Tariffe applicabili	10
	a) Bonus/Malus	10
	b) Bonus/Malus con Franchigia	10
	c) Tariffe applicabili in base al parametro della potenza del veicolo	10
32)	Passaggio di tariffa	11
CAPO III:	NORME RELATIVE AL SETTORE III	12
33)	Definizioni	12
34)	Autobus con rimorchio	12
35)	Rimorchi - Rischio statico	12
36)	Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone	12
37)	Autobus e filobus in servizio pubblico urbano	12
38)	Autobus e filobus in servizio di linea extra-urbano	13
39)	Autobus adibiti a servizio di alberghi, istituti religiosi, di cura, miniscuolabus, scuolabus (art. 2 D.M. 18 aprile 1977), autobus e autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ed esclusivamente destinati a rilevare o restituire al domicilio il personale dipendente da aziende o enti e autoveicoli speciali per portatori di handicap con più di 9 posti	13
40)	Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida	13
41)	Treni lillipuziani (su ruote gommate)	13
42)	Tariffe applicabili	13
	a) Tariffa fissa.	13
	b) Franchigia	13
43)	Passaggio di tariffa	14
CAPO IV:	NORME RELATIVE AL SETTORE IV	15
44)	Definizioni	15
45)	Veicoli con rimorchio - rischio della circolazione	15
46)	Rimorchi - Rischio statico	16

47)	Trasporto anche occasionale di merci pericolose lubrificanti e sostanze radioattive	16
48)	Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico	16
49)	Terzi trasportati - Danni corporali causati alle persone trasportate non addette all'uso del veicolo o al trasporto delle cose	16
50)	Autocarri adibiti al trasporto di persone	17
51)	Noleggio o locazione	17
52)	Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida	17
53)	Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco	17
54)	Trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e semirimorchi	18
55)	Veicoli attrezzati e adibiti a uso speciale o per trasporti specifici, compresi quelli targati C.R.I.	18
56)	Tariffe applicabili	19
	a) Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità "Peius"	19
	b) Bonus/Malus	19
	b) Franchigia	19
57)	Passaggio di tariffa	20
CAPO V: NORME RELATIVE AL SETTORE V		21
58)	Definizioni	21
59)	Tariffe applicabili:	21
	a) Bonus/Malus - Motocicli e motocarrozette	21
	b) Bonus/Malus con franchigia - Motocicli e motocarrozette	21
	c) Agevolazioni comuni	21
	d) No Claims Discount - Ciclomotori	21
	e) No claims discount con franchigia - Ciclomotori	21
60)	Passaggio di tariffa	22
61)	Motocarrozette da noleggio con conducente o a uso pubblico	22
62)	Locazione di ciclomotori, motocicli e motocarrozette senza conducente	22
63)	Motoslitte	22
64)	Motocicli adibiti esclusivamente a scuola guida	22
CAPO VI: NORME RELATIVE AL SETTORE VI		23
65)	Definizioni	23
66)	Macchine operatrici e carrelli	23
67)	Gatto delle nevi	23
68)	Macchine su cingoli	23
69)	Macchine operatrici e carrelli trainati - Rischio statico	23

CAPO VII: NORME RELATIVE AL SETTORE VII	24
70) Definizioni	24
71) Macchine agricole	24
72) Rimorchi - Rischio statico	24
CAPO VIII: NORME RELATIVE ALLE CARTE VERDI	25
73) Durata	25
ALLEGATO "A"	26
Parte II: TARIFFA NATANTI	

Capo I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI

MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.

Nell'assicurazione a massimale tripartito la somma più elevata (a) rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose o animali di loro proprietà, mentre, per ciascuna persona o per cose o animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali l'Impresa è obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto la lettera (b) "per persona" e sotto la lettera (c) "per cose e animali".

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose o animali di loro proprietà.

I massimali minimi riferiti ai vari tipi di veicoli sono riportati nella "Tabella" allegato "A" (v. pag. 26).

Il massimale di Euro 55.000.000,00 per sinistro, Euro 50.000.000,00 per persona ed Euro 5.000.000,00 per cose ed animali è riservato ad autovetture e relativi rimorchi, motocicli e ciclomotori, esclusi gli usi noleggio libero e noleggio con conducente e gli autotassametri.

Massimali diversi da quelli previsti in tariffa devono essere sottoposti alla Direzione, che in funzione della tipologia di rischio - in caso di accettazione - procederà di volta in volta alla loro quotazione.

1) Durata dei contratti

Salvo quanto previsto al successivo comma, non sono ammesse durate maggiori di un anno più frazione. La frazione di anno deve costituire periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto. **Durate superiori, anche se richieste da Enti Pubblici, sono riservate alla Direzione.**

Nel caso di contratti relativi a licitazioni, veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore, è ammessa la stipulazione di contratti per periodi superiori all'anno. Il certificato e il contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per cui è stato pagato il premio.

Per contratti stipulati per durata inferiore a un anno valgono le disposizioni della successiva norma 4.

2) Premio

Tutti i premi indicati nelle presenti norme tariffarie sono al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle imposte. Gli stessi sono riferiti a un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo netto dovuto dal Contraente.

a) E' ammesso il frazionamento:

- trimestrale, con l'aumento del 5%; non è ammesso il frazionamento trimestrale per i nuovi contratti relativi ai veicoli dei settori: I Autovetture e II Autotassametri;
- quadrimestrale, con l'aumento del 4%;

- semestrale, con l'aumento del 3%;

l'importo imponibile di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento e delle altre garanzie di polizza, non potrà essere inferiore a € 50,00 e a € 100,00 per i ciclomotori.

Limitatamente alle autovetture e agli autotassametri con frazionamento quadrimestrale, il premio di rata - come sopra definito - non potrà essere inferiore a € 500,00.

In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viene modificato anche se l'importo di rata è inferiore ai minimi di cui sopra.

b) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore, nel caso di:

- premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto del 4%;
- premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 7%.

Il premio deve essere riscosso anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Per le assicurazioni stipulate nella forma tariffaria "Bonus/Malus" o che prevedono il "Peius", agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla Condizione speciale "Bonus/Malus" nonché delle maggiorazioni di cui alla Condizione speciale "Maggiorazione del premio per sinistrosità", la durata del contratto viene suddivisa, con inizio dalla data di scadenza, in periodi di dodici mesi per ognuno dei quali vale il sistema previsto dalla specifica tariffa.

Qualora dalla suddivisione residui un periodo inferiore a 12 mesi, lo stesso costituisce, unitamente al periodo successivo di 12 mesi, il primo periodo di osservazione.

Alla scadenza del contratto si procederà al conguaglio del premio, computato secondo le regole di cui sopra e al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio.

Ai fini del calcolo di tale conguaglio devono essere computate le variazioni di tariffa dell'Impresa intervenute nel corso del contratto stesso, come previsto dall'articolo "Adeguamento del premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3) Esenzione Imposte

Qualora il Contraente risieda o abbia sede legale nella Repubblica di S. Marino o nello Stato Città del Vaticano, e il veicolo assicurato sia immatricolato rispettivamente con targa RSM o SCV, il contratto è esente da imposte sull'assicurazione e dal contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Tale norma è estesa ai veicoli targati AFI per i quali l'esenzione è limitata a un solo veicolo per contraente.

4) Rischi di durata inferiore a un anno

Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore a un anno è dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo. Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 10 mesi.

Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno, che siano già stati in precedenza assicurati, possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore.

Per le assicurazioni dei veicoli dei settori I, II e V stipulate nella forma "Bonus/Malus" o "No claims discount", i criteri per l'assegnazione del contratto alla classe di merito in base

alla quale è computato il premio sono quelli stabiliti dalle Condizioni speciali "Bonus/Malus" con o senza franchigia e "No claims discount" con o senza franchigia, senza però l'applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto stesso. Di conseguenza per le assicurazioni stipulate successivamente nella forma "Bonus/Malus" o "No claims discount" per lo stesso veicolo si applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo, che dovrà essere esibito all'assicuratore.

Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli - deve essere applicato il "Peius" qualora risulti dovuto come previsto dalla Condizione speciale "Maggiorazione del premio per sinistrosità".

Non sono ammesse proroghe. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo, ove prevista. Qualora la variazione comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.

È ammessa la cessione del contratto.

5) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi

Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.

6) Determinazione del premio - Tariffazione - Dati relativi al veicolo e all'intestatario al P.R.A.

Per la determinazione del premio agli effetti tariffari si fa riferimento:

- allo Stato di cittadinanza e alla provincia di residenza o sede legale dell'intestatario al P.R.A.;
- allo Stato di cittadinanza e alla provincia di residenza o sede legale del locatario risultante dalla carta di circolazione, nel caso di veicoli locati in leasing;
- ai dati tecnici del veicolo (potenza fiscale in cavalli fiscali o Kilowatt, alimentazione, numero posti, data prima immatricolazione, peso complessivo a pieno carico, peso potenziale, cilindrata, uso);
- ai dati relativi all'intestatario al P.R.A. (nominativo, età, sesso, società, professione, anzianità patente, guida esclusiva, numero anni senza sinistri, codice fiscale o partita I.V.A.).

I dati della professione e della guida esclusiva dell'intestatario al P.R.A. si desumono dalle dichiarazioni del Contraente. Gli altri dati si desumono dalla carta di circolazione, dal certificato di proprietà del veicolo o da altri documenti ufficiali. Qualora i dati tecnici del veicolo non siano prescritti o contenuti in tali documenti, si farà riferimento ai dati forniti dalle case costruttrici.

7) Veicoli azionati elettricamente

Si applicano i premi previsti per i settori III (esclusi filobus), IV, V e VII, ridotti del 50%.

8) Targhe “PROVA” (autorizzazione per la circolazione di prova - art. 98 del Codice della Strada)

Per le assicurazioni relative a targhe “PROVA” si applicano le seguenti condizioni particolari:

a) Autoveicoli in genere (art. 54 del Codice della Strada)

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, € 5.000.000,00 per persona e € 1.000.000,00 per cose e animali.

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di peso complessivo a pieno carico da oltre 240 fino a 360 q.li inclusi, ridotti del 40%.

b) Motoveicoli e ciclomotori (artt. 52 e 53 del Codice della Strada)

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri o ciclomotori, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, € 5.000.000,00 per persona e € 1.000.000,00 per cose e animali.

Si applicano i premi previsti per i motocarri di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16%.

c) Rimorchi in genere (art. 56 del Codice della Strada) - Rischio statico

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, € 5.000.000,00 per persona e € 1.000.000,00 per cose e animali.

Si applica un premio che prescinde dalla durata del contratto.

d) Macchine operatrici (art. 58 del Codice della Strada)

Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a).

e) Macchine agricole (art. 57 del Codice della Strada)

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, € 5.000.000,00 per persona e € 1.000.000,00 per cose e animali.

Si applicano i premi previsti per le macchine agricole (conto proprio).

9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via (art. 17, primo comma, del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973)

Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via può essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validità del predetto foglio di via, comunque non superiore a 60 giorni (art. 99 del Codice della Strada). Il premio da applicare è:

a) per i Settori I, II e V - motoveicoli:

pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 14 prevista dalla tariffa “Bonus/Malus” in vigore.

Non si applicano le regole evolutive di cui alla Condizione speciale “Bonus/Malus”.

Qualora per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati l'ufficio provinciale della M.C.T.C. rilasci foglio di via di durata superiore a 60 giorni, il premio da applicare è quello previsto dalla norma 4.

- b) per il Settore III:
pari al 15% del relativo premio annuo base di tariffa fissa indipendentemente dal numero dei posti.
- c) per tutti gli altri Settori:
pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa.

10) Veicoli targati C.R.I.

Si applicano i premi della zona territoriale alla quale è assegnata la provincia di ROMA.

11) Veicoli immatricolati all'estero

- a) Veicoli con targa estera rilasciata da altro Paese dell'U.E.

È fatto assoluto divieto di fornire copertura assicurativa per questi veicoli.

- b) Veicoli con targa estera rilasciata da altro Paese non facente parte dell'U.E.

Sono assicurabili per il periodo di permanenza nel nostro Paese, fissato dall'art. 132 del C. d. S. nel massimo di un anno.

12) Veicoli con targa estera

Possono essere assicurati alla duplice condizione che il proprietario:

- a) risulti residente o abbia sede legale in Italia, Stato Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino;
- b) documenti l'avvenuta richiesta di reimmatricolazione del veicolo in Italia.

Agli effetti della tariffazione si applica quanto disposto dalla norma 6.

13) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose (art. 53, lett. c. e art. 54, lett. c, del Codice della Strada)

- a) Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano le forme tariffarie del Settore I (Autovetture) e i premi previsti dallo stesso settore per i corrispondenti scaglioni di potenza e provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A.
- b) Per motoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata, corrispondenti alla provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A.

14) Proprietario di rimorchio diverso da quello della motrice - Estensione dell'assicurazione al rischio della circolazione

Il rischio è assicurabile esclusivamente in abbinamento alla garanzia "Rimorchi - rischio statico" prestata congiuntamente, nel rispetto di quanto disposto dalle distinte norme di tariffa riferite ai singoli settori.

Il premio aggiuntivo da applicare è:

a) per i Settori I e VII:

- pari al 100% del corrispettivo premio riferito alla garanzia "Rischio statico";

b) per tutti gli altri Settori:

- soprapremio pari a € 155,00, in aggiunta ad un premio base calcolato con le stesse modalità previste per la garanzia "Rischio statico".

Nel caso di contratto con durata inferiore all'anno, il soprapremio minimo non può essere inferiore a € 26,00.

15) Autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo (legge 28 febbraio 1983, n. 53), Storico FMI (legge 1 agosto 2003, n. 214) e del Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.

a) Contratti con durata di 10 giorni

Possono essere stipulate assicurazioni con massimale di € 3.775.000,00 per sinistro, € 3.000.000,00 per persona e € 775.000,00 per cose e animali, con applicazione del premio fisso di € 13,00 per i motoveicoli e di € 21,00 per gli autoveicoli.

Per i massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe.

All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma.

b) Contratti con durata superiore a 10 giorni

Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa.

16) Guida, da parte di persone designate, di veicoli non identificati ("assicurazione sulla patente")

Il titolare di patente di guida può avere interesse a una garanzia complementare a quella minima di legge, che deve in ogni caso coprire i veicoli comunque posti in circolazione; questo interesse può concretarsi nel caso che il titolare della patente desideri per più veicoli non identificati, coprirsi per massimali più elevati di quelli previsti dalle assicurazioni stipulate per detti rischi. A questo effetto è prevista la possibilità di assicurazione sulla patente che vale come assicurazione complementare, rispetto all'assicurazione attestata dal certificato e dal contrassegno di cui il veicolo deve essere munito.

Si applicano le formule tariffarie e il premio corrispondente al veicolo di rischio più elevato con riferimento alla provincia di residenza dell'assicurato.

Rientrano nella copertura tutti i rischi purché il rispettivo premio di tariffa sia pari o inferiore a quello di polizza.

Per le autovetture il premio di riferimento è quello delle autovetture uso proprio (classe di merito 14 della tariffa Bonus/Malus).

La presente assicurazione è rilasciata indipendentemente dall'obbligo di legge e non costituisce quindi assolvimento dell'obbligo stesso; l'Impresa non rilascia pertanto, né certificato né contrassegno.

17) Assicurazione di secondo rischio

Non è consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi, nemmeno da parte dell'Impresa detentrica del primo rischio, ad eccezione di polizze a favore di Società di leasing per il rischio derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing nonché di "assicurazione sulla patente".

18) Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola
(L'assunzione dei rischi di cui alla presente norma è RISERVATA ALLA DIREZIONE)

a) Assicurazione di più veicoli in numero non inferiore a 30

È ammessa la stipulazione di polizze comprendenti più veicoli, fermo il rilascio di separato certificato e contrassegno per ogni veicolo.

Ogni polizza è amministrata nella forma "libro matricola" e deve essere stipulata o rinnovata per un periodo non inferiore a un anno e per un numero di veicoli a motore e rimorchi (esclusi ciclomotori) non inferiore a 30, sempre che tali veicoli siano intestati al P.R.A. alla stessa Ditta Contraente o a essa locati in leasing. Il premio dovuto alla firma del contratto è quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati.

b) Assicurazione di più veicoli in numero pari o superiore a 50

Per i rischi di cui sopra, sia la normativa che la tariffazione vengono stabilite di volta in volta dalla Direzione, che terrà conto anche delle caratteristiche soggettive del rischio.

19) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di tariffa e/o rischi con carattere di particolarità o eccezionalità

L'assicurazione dei rischi di cui sopra è riservata alla Direzione, che procederà alla tariffazione di volta in volta, secondo i criteri di cui all'art. 35, 2° comma del Codice delle assicurazioni private.

Per i relativi contratti non è ammesso il tacito rinnovo.

20) Rinunce alla rivalsa

Si applica un sovrappremio di € 11,00; per le persone fisiche di età inferiore a 25 anni che stipulino una polizza di nuova emissione, anche in caso di cointestazione con altra persona fisica che abbia già compiuto i 25 anni, il sovrappremio è elevato a € 25,00. La garanzia è gratuita per gli autocaravan.

21) Rischi derivanti dalla proprietà dei veicoli locati in leasing

É ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti alle Società di leasing, dalla proprietà dei veicoli locati.

La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge è subordinata all'esistenza di polizze contratte dai locatari per la circolazione dei veicoli, ai sensi di legge, per tutta la durata del leasing, che prevedano appendice di vincolo di privilegio a favore della Società di leasing.

E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a:

- a) inoperatività del contratto stipulato dal locatario a causa di:
 - 1) mancato pagamento del premio alle scadenze convenute;
 - 2) mancato rinnovo del contratto nel caso in cui, cessata la locazione, il locatario non riconsegna il veicolo;
 - 3) eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della Società di leasing ai sensi dell'art. 144, 2° comma del Codice delle assicurazioni private;
- b) insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal locatario; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali;
- c) insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali è prevista la copertura, in caso di liquidazione coatta dell'Impresa con la quale il locatario ha stipulato il contratto; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi.

L'assicurazione dei rischi derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa luogo ad emissione né di certificato né di contrassegno.

L'assicurazione dei rischi di cui sopra è riservata alla Direzione. Dato il carattere di particolarità dei rischi, l'Impresa procederà alla tariffazione di volta in volta, secondo i criteri di cui all'art. 35, 2° comma del Codice delle assicurazioni private.

I contratti possono essere stipulati soltanto per una durata di 12 mesi.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Capo II - NORME RELATIVE AI SETTORI I E II

22) Definizioni

I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone e al trasporto promiscuo di persone e di cose elencati all'art. 54, lett. a) e c) del Codice della Strada.

23) Fidelizzazione

In assenza di denuncia di sinistro, vengono mantenute le seguenti agevolazioni:
Clienti ex Levante tipo A): riduzione tariffaria del 5% o dell'8% per i clienti in classe di merito 1 CU; tipo B): riduzione tariffaria del 2,5% o del 4% per i clienti in classe di merito 1 CU. Clienti ex Norditalia : riduzione tariffaria del 5%.

24) Maggiorazione del premio per l'età e sesso dell'intestatario al P.R.A. persona fisica

L'eventuale aumento del premio di tariffa è dovuto per l'intera annualità assicurativa. Pertanto eventuali sostituzioni effettuate prima della scadenza contrattuale, saranno soggette all'applicazione di tale maggiorazione, anche ove l'intestatario al P.R.A., al momento della sostituzione, abbia un'età per la quale la tariffa non prevede alcuna maggiorazione.

25) Maggiorazione del premio per intestatario al P.R.A. – società

L'aumento del premio di tariffa è dovuto nel caso in cui l'intestatario al P.R.A. indicato in polizza è un soggetto dotato di Partita I.V.A.

26) Locazione di autovetture senza conducente

L'assicurazione può essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di autovetture senza conducente.

27) Autovetture con traino - rischio della circolazione

- a) Si applica un aumento sul premio quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda, carrello portaimbarcazioni e simili).
Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della successiva norma 28.
- b) Per il traino di "carrelli appendice" a non più di 2 ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della Strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria.

28) Rimorchi di autovetture - Rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata e applicato un premio che prescinde dalla provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A. e dalla durata del contratto.

La corresponsione del separato premio su indicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

Per i "carrelli appendice" di cui al punto b) della norma 27, non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell'autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico né polizza né certificato e contrassegno.

29) Autovetture aziendali adibite ad uso proprio date in uso a dipendenti o collaboratori

Si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura.

30) Scuolabus - Miniscuolabus

Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i premi previsti dalla norma 39 del Settore III (Autobus).

31) Tariffe applicabili

a) "Bonus/Malus"

b) "Bonus/Malus con franchigia" (concedibile o rinnovabile solo in assenza di importi di franchigie non corrisposte dal Contraente/Assicurato risultanti dall'attestazione dello stato di rischio).

Il pagamento del premio è ammesso unicamente in forma annuale.

La scelta della formula tariffaria Bonus/Malus con franchigia nonché la scelta degli importi della franchigia spettano unicamente all'Assicurato.

c) Tariffe applicabili in base al parametro della potenza del veicolo

Le tariffe "Bonus/Malus" e "Bonus/Malus con franchigia" si distinguono, a seconda del parametro della potenza del veicolo, in:

1) Tariffa con parametro della potenza espresso in kilowatt, che deve essere applicata:

- alle polizze di nuova emissione relative ad autovetture:
 - di nuova immatricolazione,
 - assunte per la prima volta dopo voltura al P.R.A. o cessione di contratto,
 - precedentemente assicurate presso altra Società assicuratrice, anche con polizza temporanea,
 - provenienti da furto o da conto vendita non andato a buon fine,

- precedentemente assicurate con la nostra Società in tariffa Cavalli Fiscali, se il Contraente è correntista del Gruppo Banca Carige e/o la polizza di nuova emissione ha effetto superiore a 90 giorni dalla data di scadenza della precedente polizza in tariffa Cavalli Fiscali,
 - non precedentemente assicurate con la nostra Società in tariffa Cavalli Fiscali, per le quali sia presentata attestazione dello stato di rischio, rilasciata dalla nostra Società, riferita ad altra autovettura alienata, demolita, distrutta, esportata all'estero contestualmente o in data successiva alla data di scadenza della precedente polizza;
 - alle sostituzioni a scadenza annuale di polizze in tariffa Cavalli Fiscali, se il Contraente è correntista del Gruppo Banca Carige;
 - alle sostituzioni, alle variazioni e ai rinnovi annuali delle polizze sopraccitate.
- 2) Tariffa con parametro della potenza espresso in cavalli fiscali, che deve essere applicata:
- alle polizze di nuova emissione relative ad autovetture precedentemente assicurate con la nostra Società in tariffa Cavalli Fiscali, ad eccezione di quanto previsto al punto 1);
 - alle sostituzioni, alle variazioni e ai rinnovi annuali, ad eccezione di quanto previsto al punto 1).

32) Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria all'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale del contratto mediante preventiva comunicazione di disdetta nei tempi e con le modalità stabilite dall'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione "Rinnovo del contratto".

Capo III - NORME RELATIVE AL SETTORE III

33) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni di autobus e filobus.

Sono "autobus" e "autosnodati" i veicoli destinati al trasporto di persone con più di 9 posti, compreso quello del conducente (art. 54, lett. b) e l) del Codice della Strada).

Sono "filobus" i veicoli a motore elettrico, non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione, destinati al trasporto di persone ed equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente (art. 55, primo comma, del Codice della Strada).

I posti aggiuntivi (strapuntini) e i posti di servizio devono essere compresi nel computo complessivo dei posti quando sono indicati nella carta di circolazione o in un documento di autorizzazione all'uopo rilasciato dalle Autorità competenti.

34) Autobus con rimorchio

Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio della motrice, un soprapremio per ulteriori 30 posti.

Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 35.

35) Rimorchi - Rischio statico

Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza separata e applicato un premio che prescinde dalla durata del contratto e dalla provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A.

La corresponsione del separato premio su indicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

36) Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone (art. 82, sesto comma, del Codice della Strada)

Per gli autocarri e gli eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone in servizio continuativo, si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, con un aumento del 10%.

37) Autobus e filobus in servizio pubblico urbano

Quando il servizio comprenda inscindibilmente linee urbane vere e proprie con percorsi anche extraurbani o infraurbani in proporzione non rilevante e comunque di lunghezza non superiore a 30 km dal capolinea urbano, i rischi relativi a questi ultimi saranno assimilati a quelli urbani.

L'assunzione dei rischi è riservata alla Direzione dell'Impresa che procederà alla tariffazione di volta in volta, secondo i criteri di cui all'art. 35, 2° comma del Codice delle assicurazioni private.

Per i relativi contratti non è ammesso il tacito rinnovo.

38) Autobus e filobus in servizio di linea extra-urbano

Per i veicoli specificamente autorizzati al trasporto di persone in piedi, il premio deve essere calcolato in base al numero di posti a sedere e in piedi indicato dalla carta di circolazione.

39) Autobus adibiti a servizio di alberghi, istituti religiosi, di cura, miniscuolabus, scuolabus (art. 2 D.M. 18 aprile 1977), autobus e autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ed esclusivamente destinati a rilevare o restituire al domicilio il personale dipendente da aziende o enti e autoveicoli speciali per portatori di handicap con più di 9 posti

Si applicano i premi riferiti agli autobus di uguale capienza in posti, ridotti del 25%.

40) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida

Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extraurbani, ridotto del 50%.

Quando sia dichiarato in polizza che l'autobus traina rimorchio si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio di cui sopra, un soprapremio pari al 2% del premio stesso.

Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 35 senza applicazione di riduzioni.

41) Treni lillipuziani (su ruote gommate)

Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani delle province con punteggio più elevato, ridotto del 50%.

42) Tariffe applicabili

a) Tariffa fissa.

b) Franchigia (concedibile o rinnovabile solo in assenza di importi di franchigie non corrisposte dal Contraente/Assicurato risultanti dall'attestazione dello stato di rischio).

43) Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto, a condizione che lo stesso sia richiesto dal Contraente nei tempi e con le modalità stabilite dall'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione "Rinnovo del contratto".

Capo IV - NORME RELATIVE AL SETTORE IV

44) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e di rimorchi destinati al trasporto di cose, elencati agli artt. 52, 53 lett. d), e), f), g), h); 54 lett. d), e), f), g), h), i), m), n) e 56 lett. b), c), d), f) del Codice della Strada.

Nelle norme che seguono con i termini “autobotti” e “autocisterne” sono designati i veicoli specificamente attrezzati per il trasporto di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate.

Nel caso in cui la carta di circolazione indichi un “peso” al limite potenziale, il peso complessivo a pieno carico da considerare ai fini della determinazione dello scaglione tariffario cui assegnare il veicolo è quello che risulta in base a tale limite potenziale; se invece la carta di circolazione indichi la “portata” al limite potenziale (non il “peso”), per ottenere il peso complessivo a pieno carico deve essere aggiunta a tale portata la tara.

45) Veicoli con rimorchio - rischio della circolazione

a) Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi:

1) Ad autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per uso speciale o per trasporti specifici si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per usi speciali di peso complessivo a pieno carico corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione; lo stesso criterio si adotta per i veicoli autorizzati al traino di caravan e simili.

Il premio conteggiato in base alla presente norma non può essere inferiore a quello applicabile alla sola motrice.

2) A trattori muniti di “ralla” per il traino di semirimorchio (autoarticolati), si applica il premio previsto per autocarri, autobotti e autocisterne di peso complessivo a pieno carico corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione.

3) A mototrattori si applica un aumento del 5% sul premio del motoveicolo stesso.

Per i rimorchi dei veicoli di cui sopra deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 46.

Per i caravan e simili si applica la norma 27 dei Settori I e II.

b) Carrelli appendice

Per il traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della Strada), non si applica alcun soprapremio. I “carrelli appendice”, facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria.

Per la determinazione del premio si fa riferimento al solo peso complessivo a pieno carico del veicolo trainante.

46) Rimorchi - Rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata e applicato un premio che prescinde dalla durata del contratto e dalla provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A.

La corresponsione del separato premio su indicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

47) Trasporto anche occasionale di merci pericolose, (art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579) lubrificanti e sostanze radioattive

Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di:

- liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili):
 - si applica un sovrappremio del 25%;
- gas tossici (acido cianidrico, ammoniacca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.):
 - si applica un sovrappremio del 100%.

Per i veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive, dato il carattere di particolarità ed eccezionalità, l'assunzione dei rischi è riservata alla Direzione dell'Impresa che procederà alla tariffazione di volta in volta, secondo i criteri di cui all'art. 35, 2° comma del Codice delle assicurazioni private.

Per i relativi contratti non è ammesso il tacito rinnovo.

48) Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico (non concedibile ai veicoli di cui alle successive norme 53, 54 e 55)

a) Non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici:

Garanzia gratuita.

b) Eseguite anche con mezzi o dispositivi meccanici:

Si applica un aumento del 7% sul premio di tariffa.

49) Terzi trasportati - Danni corporali causati alle persone trasportate non addette all'uso del veicolo o al trasporto delle cose (escluse merci pericolose, gas tossici e materie esplosive, di cui alla norma 47)

Si applica un aumento del 5% sul premio di tariffa.

La garanzia è gratuita per gli autocaravan.

50) Autocarri adibiti al trasporto di persone

- a) Per autocarri ed eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone:
- se in servizio continuativo, si applica la norma 36 del Settore III Autobus;
 - se in servizio occasionale si applica, per ogni giornata di rischio, il 2% del premio relativo agli autobus o rimorchi di corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il Contraente la richieda, l'applicazione della norma 4.
- b) Per gli autocarri destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li, si applica la norma 13.
- c) Per gli autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li, si applica la norma 36 del Settore III.

51) Noleggio o locazione

Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica:

- a) un soprapremio dell'85% sui premi di tariffa per i veicoli (autocarri, autobotti, autocisterne, autoarticolati e autotreni assunti in Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità "Peius", motocarri e ciclomotori per trasporto di cose) di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li;
- b) il premio riferito al trasporto per conto terzi per i veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li.

52) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della Strada)

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A., ridotti del 50%. La presente norma non si applica ai veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li assunti in "Tariffa Bonus/Malus".

Quando sia dichiarato in polizza che l'autocarro traina rimorchio, il premio, nella misura di cui sopra, deve essere calcolato in base al peso a pieno carico della motrice più il peso massimo trainabile.

Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 46.

53) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco

Per autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco e a tal fine appositamente attrezzati e autorizzati, si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi (conto proprio o conto terzi) di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A., ridotti del 50%.

54) Trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e semirimorchi (art. 54, lett. e, del Codice della Strada)

a) Quando i veicoli quali definiti all'art. 54, lett. e) del Codice della Strada siano muniti del solo gancio per il traino di rimorchi (art. 56, punto 2, del Codice della Strada) si applicano i premi previsti per gli autocarri (conto proprio o conto terzi) della corrispondente provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A., di peso complessivo a pieno carico pari al peso complessivo del trattore e del peso massimo rimorchiabile, ridotti del 45%.

Qualora il rimorchio trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose e lubrificanti, nella determinazione del premio relativo al trattore stradale si applica la precedente norma 47.

b) Se i veicoli sono muniti anche di ralla (traino di semirimorchio) si applica la norma 45, lett. a).

L'assunzione dei veicoli previsti alla lettera a) della presente norma è riservata alla Direzione.

55) Veicoli attrezzati e adibiti a uso speciale, compresi quelli targati C.R.I.

a) Autolettighe e autoambulanze

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A., ridotti del 13%.

b) Altri veicoli attrezzati e adibiti a uso speciale (art. 203 del Regolamento del Codice della Strada)

Si applicano, quando si tratta di:

1) ciclomotori e motoveicoli:

i premi, previsti per ciclomotori e motoveicoli per trasporto cose di pari cilindrata e provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A., ridotti del 21%;

2) autoveicoli (esclusi autocaravan) di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li:

- i premi, previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A., ridotti del 33%.
- per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 25%;

3) autoveicoli (esclusi autocaravan) di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li:

- i premi, previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A., ridotti del 33%;
- per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi;

- c) Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione.

Per veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti, per il trasporto delle attrezzature o per uso di abitazione, in quanto la particolare attività risulti dal “nullaosta di agibilità” rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, compreso, ove del caso, il traino di “carri ordinari” nel rispetto delle norme vigenti in materia di traino, si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza dell’intestatario al P.R.A., ridotti del 40%.

56) Tariffe applicabili

- a) Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità “Peius” (non concedibile ad autocarri, autobotti, autocisterne, autoarticolati e autotreni di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li assunti con contratto di nuova emissione).
- b) “Bonus/Malus” (concedibile esclusivamente ad autocarri, autobotti, autocisterne, autoarticolati e autotreni di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li assunti con contratto di nuova emissione).
- c) Franchigia (concedibile o rinnovabile solo in assenza di importi di franchigie non corrisposte dal Contraente/Assicurato risultanti dall’attestazione dello stato di rischio).

Non è concedibile agli autocaravan.

Per veicoli già assicurati nella forma a “tariffa fissa”, la franchigia può essere pattuita nelle misure previste in tariffa solamente se dall’attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto non risulti l’applicazione del “Peius”.

In caso invece di applicazione del “Peius”, le franchigie dovranno essere maggiorate - fermo l’ammontare del premio - per la sola prima annualità degli importi indicati nella tabella sotto riportata.

FRANCHIGIA BASE	MAGGIORAZIONE DELLE FRANCHIGIE	
	Autocarri	Motocarri
75,00	==	40,00
250,00	150,00	==
500,00	190,00	==
1.000,00	230,00	==

Dette maggiorazioni non si applicano per i veicoli di prima immatricolazione o assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A. per i quali deve essere presentata la carta di circolazione e il foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.

In caso di mancata presentazione dei predetti documenti o della attestazione dello stato di rischio, la franchigia deve essere maggiorata - per la sola prima annualità - nella misura su indicata.

57) Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto, a condizione che lo stesso sia richiesto dal Contraente nei tempi e con le modalità stabilite dall'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione "Rinnovo del contratto".

Capo V - NORME RELATIVE AL SETTORE V

58) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone e al trasporto promiscuo di persone e di cose, elencati agli artt. 52 e 53, lett. a), b) e c) del Codice della Strada.

59) Tariffe applicabili

a) "Bonus/Malus" - Motocicli e motocarrozette

b) "Bonus/Malus con franchigia"- Motocicli e motocarrozette (concedibile o rinnovabile solo in assenza di importi di franchigie non corrisposte dal Contraente/Assicurato risultanti dall'attestazione dello stato di rischio).

Il versamento del premio assicurativo è ammesso esclusivamente in forma annuale.

La scelta della formula tariffaria "Bonus/Malus con franchigia" ovvero nonché la scelta tra gli importi della franchigia sopra esposti spetta unicamente all'Assicurato.

c) Agevolazioni

Ove venga richiesto di assicurare un motociclo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto o assunto per la prima volta dopo voltura al P.R.A. da parte di un intestatario al P.R.A. (persona fisica o giuridica) o da parte di un componente del nucleo familiare di un intestatario al P.R.A. (persona fisica), che ha regolarmente in corso con l'Impresa una o più polizze rami elementari, l'Impresa ha la possibilità di procedere all'emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito 13.

Si considerano veicoli di nuova immatricolazione o assunti per la prima volta dopo voltura al P.R.A. solo quelli immatricolati o volturati al P.R.A. da non oltre 1 anno e comunque mai precedentemente assicurati né presso la nostra né presso altra Società assicuratrice.

L'attestazione dello stato di rischio che viene rilasciata ad ogni scadenza annuale della polizza con classe di merito agevolata, riporta, oltre all'evoluzione della classe di merito assegnata, anche l'evoluzione della classe di merito relativa alla classe 14 CU.

d) "No Claims Discount" – Ciclomotori

e) "No Claims Discount con franchigia"- Ciclomotori (concedibile o rinnovabile solo in assenza di importi di franchigie non corrisposte dal Contraente/Assicurato risultanti dall'attestazione dello stato di rischio).

Il versamento del premio assicurativo è ammesso esclusivamente in forma annuale.

La scelta della formula tariffaria "No Claims Discount con franchigia", nonché la scelta tra gli importi della franchigia sopra esposti spetta unicamente all'Assicurato.

60) Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato unicamente alla scadenza annuale del contratto mediante preventiva comunicazione di disdetta nei tempi e con le modalità stabilite dall'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione "Rinnovo del contratto".

61) Motocarrozette da noleggio con conducente o a uso pubblico

Si applicano i premi previsti per i motocicli a uso proprio di pari cilindrata e provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A., aumentati del 35%.

62) Locazione di ciclomotori, motocicli e motocarrozette senza conducente

L'assicurazione può essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di ciclomotori, motocicli e motocarrozette senza conducente.

Si applicano i premi dei ciclomotori e motocicli a uso proprio di pari cilindrata e provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A., aumentati del 100% .

63) Motoslitte

Si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata, facendo riferimento alla provincia di residenza del proprietario/assicurato.

64) Motocicli adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della Strada)

Si applicano i premi previsti per i motocicli adibiti a uso proprio, di pari cilindrata e provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A.

Capo VI - NORME RELATIVE AL SETTORE VI

65) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore indicati all'art. 58 del Codice della Strada.

66) Macchine operatrici e carrelli

L'assicurazione può essere prestata solamente per i veicoli corredati del certificato per circolare su strada previsto dall'art. 114 del Codice della Strada.

La garanzia comprende il rischio del traino di eventuali rimorchi.

67) Gatto delle nevi (veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non classificabile come mezzo sgombraneve)

- Se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati, si applicano i premi previsti per rulli compressori.
- Se adibito solo a trasporto di cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del Settore VI, lett. b), aumentati del 100%.
- Se adibito anche a trasporto di persone o a trasporto promiscuo di persone e cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del Settore VI, lett. b), aumentati del 300%.

68) Macchine su cingoli

Si applica una riduzione del 25% sui premi di tariffa.

69) Macchine operatrici e carrelli trainati - Rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria o telaio si applica la precedente norma 46.

Capo VII - NORME RELATIVE AL SETTORE VII

70) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore elencati all'art. 57 del Codice della Strada.

71) Macchine agricole

La garanzia comprende:

- i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente;
- il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli.

Per i rimorchi deve inoltre essere stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 72.

Per le macchine su cingoli o su ruote non gommate il premio di tariffa non comprende la garanzia per danni provocati alla pavimentazione stradale.

72) Rimorchi - Rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata e applicato un premio fisso che prescinde dalla durata del contratto.

La corresponsione del separato premio su indicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativo al rimorchio.

Capo VIII - NORME RELATIVE ALLE CARTE VERDI

73) Durata

Salvo quanto previsto al comma seguente, non sono ammesse durate maggiori di un anno. Per i contratti di durata temporanea, per quelli con premio frazionato e per le carte verdi emesse nel corso di contratto, la durata di queste dovrà coincidere con quella del periodo di assicurazione in corso con premio pagato.

Per i contratti stipulati per periodi di tempo superiori all'anno, con pagamento del premio anticipato in unica soluzione per tutta la durata contrattuale, è ammesso il rilascio della carta verde per durata anche superiore all'anno e con scadenza coincidente con la data finale del periodo di assicurazione in corso con premio pagato.

Non è ammesso il rilascio di carte verdi su contratti di durata inferiore a 15 giorni.

Allegato "A"

TABELLA DEI MASSIMALI MINIMI PREVISTI DAL D. Lgs. 06.11.2007, n. 198
IN VIGORE DAL 11.12.2009

TIPO DI VEICOLO E USO RELATIVO	MASSIMALI MINIMI
Tutti i veicoli di tutti gli usi	€ 3.275.000,00 per sinistro € 2.500.000,00 per persona € 775.000,00 per cose e animali



NATANTI

Indice

NORME RELATIVE AI SETTORI I E II	1
MASSIMALI DI GARANZIA	1
1) Durata dei contratti	1
2) Premio	1
3) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi	2
4) Dati tecnici dei natanti	2
5) Natante che traina una chiatta sulla quale sono trasportate delle persone	2
6) Natanti soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di tariffa e/o rischi con carattere di particolarità o eccezionalità	2
NORME RELATIVE AL SETTORE I	3
7) Definizioni	3
8) Criteri di tariffazione	3
9) Rischi di durata inferiore a un anno per i soli natanti di potenza fiscale di oltre 90 C.V.	3
10) Targhe in prova	3
11) Hovercraft	3
12) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione	3
NORME RELATIVE AL SETTORE II	4
13) Definizioni	4
14) Frazionamento del premio	4
15) Criteri di tariffazione	4
16) Rischi di durata inferiore a un anno	4
17) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida	4
18) Danni a cose e animali di terzi	4
19) Danni a cose di terzi trasportati	5
20) Danni a cose e animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati	5
21) Aliscafi	5
22) Aziende municipalizzate di trasporto	5
ALLEGATO "A"	6

NORME RELATIVE AI SETTORI I E II

MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.

Nell'assicurazione a massimale tripartito la somma più elevata (a) rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose o animali di loro proprietà, mentre, per ciascuna persona o per cose o animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali l'Impresa è obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto la lettera (b) "per persona" e sotto la lettera (c) "per cose e animali".

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose o animali di loro proprietà.

I massimali minimi sono riportati nella "Tabella" allegato "A" (v. pag. 6).

Massimali diversi da quelli previsti devono essere sottoposti alla Direzione, che in funzione della tipologia di rischio - in caso di accettazione - procederà di volta in volta alla loro quotazione.

1) Durata dei contratti

Tenuto conto della natura del rischio, il contratto non può avere durata diversa dall'anno.

Nel caso di contratti relativi a natanti locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore, è ammessa la stipulazione di contratti per periodi superiori all'anno. Il certificato e il contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per cui è stato pagato il premio.

È fatto salvo quanto previsto dalle successive norme 9 e 16.

2) Premio

Tutti i premi indicati nelle presenti norme tariffarie sono al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle imposte. Gli stessi sono riferiti a un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo netto dovuto dal Contraente.

a) È ammesso il frazionamento del premio per i soli natanti del settore II.

b) È ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per natanti locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di:

- premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi: sconto del 4%;
- premio anticipato di oltre 24 mesi: sconto del 7%.

Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

3) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi

Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi, ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.

4) Dati tecnici dei natanti

I dati tecnici dei natanti (potenza fiscale, dati di iscrizione o registrazione del natante, marchio e numero del motore, numero dei posti, ecc.) si desumono dai documenti rilasciati dall'autorità competente.

5) Natante che traina una chiatta sulla quale sono trasportate delle persone (munito della prescritta autorizzazione alla navigazione rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto)

- a) Nel caso di imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda a uso proprio o adibite alla navigazione da diporto, o anche a noleggio con equipaggio: si applica un soprapremio del 100% sul corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale;
- b) nel caso di imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda adibite a servizio pubblico di trasporto di persone: si applica il normale premio di tariffa con premio aggiuntivo per ogni posto.

La garanzia di responsabilità civile è estesa ai danni eventualmente cagionati a terzi dalla chiatta trainata dal natante descritto in polizza, sempreché lo stesso sia munito della prescritta autorizzazione rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto. La garanzia copre anche le persone trasportate sulla chiatta trainata nel numero consentito dai documenti ufficiali di navigazione e - se da questi ultimi non desumibili - nel numero risultante dai dati forniti dalle case costruttrici.

6) Natanti soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di tariffa e/o rischi con carattere di particolarità o eccezionalità

L'assicurazione dei rischi di cui sopra è riservata alla Direzione, che procederà alla tariffazione di volta in volta, secondo i criteri di cui all'art. 35, 2° comma del Codice delle assicurazioni private.

Per i relativi contratti non è ammesso il tacito rinnovo.

NORME RELATIVE AL SETTORE I

7) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni dei motoscafi e delle imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda a uso privato o adibiti alla navigazione da diporto e motori amovibili.

8) Criteri di tariffazione

I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale.

Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante si ha riguardo al dislocamento, considerando sostituito al limite di 25 tonnellate di stazza lorda quello di 25 tonnellate di dislocamento.

9) Rischi di durata inferiore a un anno per i soli natanti di potenza fiscale di oltre 90 C.V.

– Per garanzia limitata a un periodo di 15 giorni consecutivi, si applica il premio annuo di tariffa, ridotto del 60%.

– Per garanzia limitata a un periodo di 4 mesi consecutivi, si applica il premio annuo di tariffa, ridotto del 20%.

10) Targhe in prova

Si applicano i premi previsti per i natanti da diporto o a uso privato di potenza da oltre 90 fino a 150 C.V.

11) Hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica)

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale. La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua.

12) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione

I limiti di navigazione possono essere estesi, con applicazione di un soprapremio del 10%, al Mar Nero e alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

NORME RELATIVE AL SETTORE II

13) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni di natanti e imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone.

14) Frazionamento del premio

É ammesso il frazionamento:

- trimestrale, con l'aumento del 5%
- quadrimestrale, con l'aumento del 4%
- semestrale, con l'aumento del 3%

purché l'importo imponibile di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento e delle altre garanzie di polizza, non sia inferiore a € 50,00.

15) Criteri di tariffazione

I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale e al tonnellaggio in stazza lorda dei singoli natanti, nonché, in base al numero dei posti.

Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante si ha riguardo al dislocamento, considerando il tonnellaggio di dislocamento equivalente a quello di stazza lorda.

16) Rischi di durata inferiore a un anno

Per garanzia limitata a un periodo di 6 mesi consecutivi, si applica il premio annuo di tariffa, ridotto del 40%.

17) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida

Si applica, ridotto del 34%, il corrispondente premio dei natanti di pari tonnellaggio e potenza fiscale del motore; non si applica il premio aggiuntivo per il numero dei posti.

18) Danni a cose e animali di terzi

Per estendere l'assicurazione ai danni a cose e animali di terzi deve essere applicato un aumento del 100% sul premio di tariffa, escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti.

19) Danni a cose di terzi trasportati

Per estendere l'assicurazione ai danni agli indumenti e oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati deve essere applicato un aumento del 25% sul premio aggiuntivo per ogni posto previsto in tariffa.

20) Danni a cose e animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati

Per estendere l'assicurazione ai danni a cose e animali di terzi, nonché agli indumenti e oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati, devono essere applicati entrambi gli aumenti di premio di cui alle norme 18 e 19.

21) Aliscafi

Si applica un soprapremio del 50% sui premi di tariffa, compreso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, e sugli eventuali soprapremi.

22) Aziende municipalizzate di trasporto

L'assicurazione dei rischi di cui sopra è riservata alla Direzione, che procederà alla tariffazione di volta in volta, secondo i criteri di cui all'art. 35, 2° comma del Codice delle assicurazioni private.

Per i relativi contratti non è ammesso il tacito rinnovo.

Allegato "A"

TABELLA DEI MASSIMALI MINIMI PREVISTI DAL D. Lgs. 06.11.2007, n. 198
IN VIGORE DAL 11.12.2009

TIPO DI NATANTE E USO RELATIVO	MASSIMALI MINIMI
Tutti i natanti di tutti gli usi	€ 3.275.000,00 per sinistro € 2.500.000,00 per persona € 775.000,00 per cose e animali